



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 03/11/2016

N. 02819/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia**

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 699
del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Cassa Depositi e Prestiti, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli avvocati Maria Gabriella Polati
C.F. PLTMGB65C52H501H, Stefano
Giannunzio C.F. GNNSFN64R28H501E,
Avvocatura Dello Stato, con domicilio eletto
presso Mariagrazia Caruso in Catania, via
Dalmazia, 57;

contro

Comune di Brolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Cintioli C.F. CNTFLV52A02F158I, con domicilio eletto presso Carmelo Toscano in Catania, via della Scogliera, 1;

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera n. 5 del 16.2.2016, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Brolo approvava l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nella parte in cui la stessa non ricomprende il credito vantato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. sorto a seguito della risoluzione dei contratti di mutuo ed attribuisce all'Organo Straordinario di Liquidazione la competenza in ordine alla restituzione delle somme dovute;

- del decreto n. 80510 del 5.5.2016, con il quale il Ministero dell'Interno approvava l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'anno 2013, del Comune di Brolo, nella parte in cui non dispone in merito alla mancata ricomprensione nel passivo dei crediti vantati dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata l'inammissibilità del ricorso, eccepita altresì dal Comune di Brolo, in considerazione della circostanza che gli atti impugnati hanno valenza infraprocedimentale, laddove non è impugnato l'atto conclusivo del procedimento di formazione del bilancio stabilmente equilibrato del Comune di Brolo, di previsione per l'anno 2013 e di previsione pluriennale 2013/2015, approvato con delibera 15.6.2016 n. 15 del Consiglio Comunale;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente,

Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

Eleonora Monica, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO